



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SILVESTRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2024

Incentivi e agevolazioni fiscali e contributive per favorire la partecipazione dei lavoratori al capitale delle imprese in crisi o ai fondi di investimento che finanziano operazioni di risanamento al fine di garantire la continuità aziendale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di salvare le aziende incentivando l'investimento di fondi e *competitors* con la creazione di un nuovo modello di capitale e di *governance* di impresa. Questo nuovo sistema prevede l'investimento da parte dei dipendenti nel capitale delle imprese che si trovano in situazioni di tensione finanziaria conclamata, modello già sperimentato, oltre in Italia, anche nel Regno Unito ed in Francia, ove viene regolata anche la partecipazione all'operazione di un investitore destinato a uscire nel medio periodo. In Francia la legge del 2014 sulla solidarietà economica e sociale, tramite questa procedura, ha permesso di salvare, fino al 2021, oltre 600.000 posti di lavoro, per un'incidenza sul PIL pari al 10 per cento.

In Italia la procedura WBO regolata dalla « Legge Marcora » (c.d. *Workers BuyOut* ovvero costituzione di una cooperativa di lavoratori che rileva l'azienda con loro investimento, mettendo a disposizione i propri risparmi personali e il TFR e l'anticipo dell'indennità di mobilità o della NASpI) ha avuto una discreta applicazione, specie ove fosse accompagnata dal sostegno finanziario di Soficoop, società partecipata dallo Stato, o da ulteriori forme di sostegno finanziario. Con il cosiddetto decreto « Destinazione Italia » (decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) è stata introdotta una speciale tipologia di « *workers buyout* » (WBO) prevista dall'articolo 11, comma 2, che ha attribuito un diritto di prelazione a favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione

coatta amministrativa nel caso di affitto o di vendita delle relative aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti. Tale procedura non ha avuto, tuttavia, un impatto significativo neppure dopo l'introduzione del suddetto diritto di prelazione per i lavoratori costituiti in cooperativa, perché non collegata, se non per un periodo circoscritto, a misure fiscali.

Uno dei problemi più rilevanti è l'insufficienza di risorse da destinare al salvataggio dell'azienda, a cui nel Regno Unito si è cercato di ovviare mediante la costituzione di un fondo di investimento che detiene l'azienda, che consente la partecipazione dei lavoratori in modo totalitario, di controllo o minoritario, attraverso l'acquisto delle quote del fondo. Da qui la necessità di affrontare la questione della promozione di imprese a statuto partecipativo all'interno del sistema produttivo nazionale, già recepita dall'articolo 46 della Costituzione, ma da oltre settanta anni alla ricerca di applicazione. Le basi per l'innovazione trovano poi ulteriore riscontro all'interno del dettato costituzionale, sia nel secondo comma dell'articolo 3, sia nel terzo comma dell'articolo 41. La partecipazione, quindi, non solo può dare applicazione alle disposizioni costituzionali, ma può anche diventare fattore di rafforzamento della competitività.

Sulla base delle premesse che precedono, la presente proposta di legge prevede misure che attribuiscono ai lavoratori la possibilità di trasformare il TFR e l'anticipo dell'indennità di mobilità o della NASpI in strumenti di *equity* (capitale sociale) privilegiato (nei dividendi, nella ripetizione di un prezzo in caso di vendita e in caso di liquidazione), nonché di investire nuovo capitale di rischio;

si prevede, inoltre, una deduzione dal reddito della persona fisica, ai fini della sua non imponibilità, dell'investimento nel capitale della società. La norma in esame, in tal modo, intende altresì concedere ai lavoratori la possibilità di disporre di una rappresentanza nella *governance* societaria che dia loro diritti di rappresentanza rafforzati; il diritto di prelazione dei lavoratori inoltre, secondo le disposizioni del citato decreto « Destinazione Italia », potrà essere esteso anche all'acquisto di marchi e brevetti e sul trasferimento di quote o azioni della società, anche di nuova costituzione, in cui il curatore conferisca l'azienda fallita che sia ancora in esercizio ai sensi dell'articolo 214, comma 7, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Infine per incentivare l'investimento nel capitale di rischio di aziende in crisi il presente disegno di legge stabilisce che i creditori (ad esempio i fornitori) che partecipano a questi processi di risanamento delle imprese abbiano un vantaggio in termini di deducibilità del costo rinveniente dal *write off* del loro credito e il creditore non lavoratore (ad esempio le banche) che accetta la conversione del proprio credito in *equity* della impresa debitrice (quindi non ha alcun *write*

off) dovrebbe beneficiare di un credito d'imposta calcolato sul credito convertito, mentre i nuovi soci che investono in aziende in crisi dovrebbero godere di un credito d'imposta calcolato sull'investimento. La normativa attuale perciò è ispirata ad un modello di cooperativa costituita dai dipendenti della società, che rileva l'azienda in crisi, ed a cui vengono offerte determinate garanzie dallo Stato; si tratta di un modello che riguarda aziende di medio-piccole dimensioni e che non ha avuto un particolare successo, posto che lo strumento più adeguato resta l'intervento di investitori istituzionali o *competitor* che possano fornire la finanza per consentire la produzione di valore attraverso la continuità aziendale. È importante rilevare che i fondi di *turnaround* e gli investitori interessati a investire nelle aziende valore potenziale derivante dalla continuità aziendale, sarebbero fortemente incentivate a investire in aziende in cui parte dei creditori, e soprattutto i dipendenti abbiano operato un investimento agevolato, ciò infatti dimostrerebbe che sia i creditori sia i lavoratori siano determinati alla valorizzazione dell'azienda che, per la *exit strategy* degli investitori, costituisce lo scopo primario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lavoratori di un'azienda in crisi sottoposta a istanza di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o altro strumento di risanamento o di ristrutturazione devono essere informati dagli amministratori, in caso di programmato affitto o cessione dell'azienda o di suo finanziamento o ricapitalizzazione.

Art. 2.

1. Nei casi di cui all'articolo 1, i lavoratori di un'azienda in crisi possono conferire nel capitale il trattamento di fine rapporto (TFR), l'anticipo dell'indennità di mobilità, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), i crediti che vantano verso la società e ogni altra indennità o compenso dovuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta non ancora erogato.

Art. 3.

1. Il conferimento nel capitale sociale da parte dei lavoratori di TFR, anticipo dell'indennità di mobilità, NASpI e crediti verso la società è privilegiato nella distribuzione dei dividendi, essendo i lavoratori soddisfatti prima degli altri quotisti.

2. Il conferimento nel capitale sociale dei lavoratori è altresì privilegiato nella ripeti-

zione del prezzo in caso di vendita e, in caso di liquidazione giudiziale, è ammesso al passivo in privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.

Art. 4.

1. La conversione in capitale sociale di TFR, anticipo dell'indennità di mobilità, NASpI e crediti verso la società costituisce attività non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Nel caso di disinvestimento da parte dei lavoratori della loro partecipazione nel capitale dell'azienda in crisi per la sua successiva cessione, è applicata una riduzione del 30 per cento rispetto della tassazione applicabile.

Art. 5.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 si applicano anche al caso in cui un fondo di investimento eroghi un finanziamento o acquisisca una partecipazione nell'azienda in crisi, con l'obbligo di consentire ai lavoratori che lo richiedano la partecipazione minoritaria attraverso l'acquisto delle quote del fondo, salva la possibilità di avere la diretta titolarità su altre quote del capitale sociale.

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso di ricapitalizzazione, finanziamento, affitto o vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o altro strumento di risanamento o di ristrutturazione,

turazione, i lavoratori o le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura hanno diritto di prelazione per la partecipazione all'investimento, al capitale, all'affitto o per l'acquisto, nonché sul trasferimento di quote o azioni della società, anche di nuova costituzione, in cui il curatore conferisca l'azienda fallita che sia ancora in esercizio ai sensi dell'articolo 214, comma 7, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ».

€ 1,00